

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RICEVUTO, MERAUVIGLIA, PIZZOL e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1989

Interpretazione autentica dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, per effetto dell'abolizione delle imposte di consumo, il personale in servizio presso le singole gestioni, nonché presso gli uffici di direzione centrale e periferica degli enti, società e ditte iscritti all'albo degli appaltatori delle dette imposte, limitatamente alla sua consistenza riferita al 1° gennaio 1970, è stato iscritto - a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 - in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze.

In virtù dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, il Ministro delle finanze, con propri decreti, ha determinato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le funzioni da esplicarsi dal predetto personale nell'ambito di quella Amministrazione.

A tal fine, l'assegnazione alle funzioni delle carriere direttive, escluse le qualifiche dirigenziali, o di concetto è stata operata in base al possesso da parte degli interessati del titolo di studio prescritto per tali carriere o sulla scorta dell'avvenuto esercizio, negli uffici di provenienza, delle mansioni di impiegato direttivo o di concetto.

Peraltro, nel corso di tale operazione, sia pur poche unità di personale si son vista denegata l'assegnazione alle funzioni direttive in quanto il diploma di laurea in scienze biologiche, dagli stessi posseduto, fu ritenuto a ciò inidoneo in quanto non menzionato tra quelli indicati nel regolamento approvato con il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e segnatamente nell'articolo 122, secondo comma.

È al riguardo da osservare che il diploma di laurea in questione, per come può dedursi dal combinato disposto degli articoli 4 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e 20 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, nonché dalle tabelle I e XXIV annesse al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, risulta istituito in epoca successiva alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precitato regio decreto n. 185 del 1933, la qual cosa sarebbe, se mai, sintomatica della naturale impossibilità di prevederlo piuttosto che nella precisa volontà di escluderlo.

D'altro canto, sono tanti gli elementi che lasciano propendere per una fondata assimilabilità di questo titolo di studio ai diplomi di laurea indicati nel surriferito articolo 122.

Una prima dimostrazione è, invero, offerta dal fatto che tra le materie fondamentali del corso di laurea in scienze biologiche sono previste la chimica organica ed inorganica (tabella XXIV allegata al regio decreto n. 2044 del 1935).

Inoltre, il corso di laurea in scienze biologiche (vedasi sempre la precitata tabella XXIV) prevede non poche materie fondamentali che sono identiche a quelle richieste per il corso di laurea in chimica.

Va ancora rappresentato come, addirittura, l'equipollenza della laurea in chimica o in scienze biologiche o in chimica farmaceutica sia stata più volte dichiarata dal legislatore esplicitamente in numerose fattispecie tra le quali:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, (stato giuridico dei dipendenti ospedalieri) specifica che il per-

sonale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario e dal personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie: il primo, costituito da medici e farmacisti; il secondo, da biologi, fisici e chimici;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, prevede la direzione dei laboratori di analisi da parte dei chimici e dei biologi;

c) il decreto ministeriale 3 settembre 1982, n. 65, (supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) per l'insegnamento nelle scuole secondarie prevede ben quattro classi di concorso in comune tra i laureati in scienze biologiche e i laureati in chimica;

d) il decreto ministeriale 2 marzo 1972 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972) assimila la laurea in scienze biologiche a quella in chimica per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

Da tutto quanto sopra è stato esposto risulta possibile individuare quindi l'esistenza di validi presupposti per affermare, ai fini che qui rilevano, l'assimilabilità tra la laurea in scienze biologiche e quella in chimica o in chimica farmaceutica poichè i compiti affidati ai possessori dei titoli di studio di che trattasi sono tali da poter essere svolti indifferentemente da questi.

Sulla scorta di tutte le anzidette considerazioni, si ritiene pertanto che risponda a criteri di sostanziale equità l'approvazione di una apposita norma di interpretazione autentica, che non comporta significativi oneri di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397, per la determinazione delle funzioni da esplicarsi dal personale iscritto nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nell'ambito dell'Amministrazione delle finanze, il diploma di laurea in scienze biologiche è da considerare titolo di studio prescritto per l'assegnazione alle funzioni delle carriere direttive, escluse le qualifiche dirigenziali. All'applicazione di queste disposizioni l'Amministrazione provvede a domanda degli interessati da prodursi, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.